

## ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA:

### "Sicurezza Scuola" è composto da quattro Sezioni di garanzia

#### Gli Assicurati:

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

**L'Istituto Scolastico Contraente/l'Amministrazione Scolastica facente parte del Ministero della Pubblica Istruzione;** gli **Studenti/allievi/alunni** iscritti alla scuola, gli **uditori**, gli **studenti convittori/semiconvittori**, gli **studenti esterni** che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico nonché **gli ex studenti** che frequentano "Tirocini Formativi di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento ed orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24.6.97, Regolamento n. 142 del 25.3.98); il **personale dirigente, direttivo, docente/non docente** di ruolo e non (anche assunto in corso d'anno o temporaneamente), **tirocianti professionali, assistenti educatori, obiettori di coscienza**, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali. Gli **assistenti di lingua straniera** che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico, nominati dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera; **personale in quiescenza** che svolge attività all'interno dell'Istituto Scolastico, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14.04.1994; **prestatori d'opera** estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito; **genitori membri degli Organi Collegiali** previsti dal DPR n. 416 del 31.5.1974; **accompagnatori a viaggi di istruzione**, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico; **genitori degli allievi** quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolastico o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti. Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico.

Studenti iscritti a corsi di alfabetizzazione per adulti - licenza media - corsi vari organizzati dall'Istituto Scolastico (compreso il personale docente/non docente) con combinazioni apposite di garanzia.

Tutti gli studenti neo iscritti al nuovo anno scolastico sono automaticamente assicurati fino alla naturale scadenza della polizza in corso senza versamento di premio. Si intendono altresì automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti di quegli Assicurati che hanno pagato il premio di copertura. E' data facoltà a quei supplenti i cui titolari non abbiano versato il premio di assicurarsi alle stesse condizioni.

### Sezione I - Responsabilità Civile

#### Oggetto dell'Assicurazione

##### Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato (Istituzione Scolastica Contraente nonché l'Amministrazione Scolastica) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### Assicurazione della Responsabilità Civile Verso prestatori di lavoro subordinato (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato (l'Istituzione Scolastica Contraente nonché l'Amministrazione Scolastica) sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, siano essi:

- non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- assicurati, ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

#### Operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata per i danni conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

#### A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'assicurazione è prestata anche per i danni conseguenti:

- a) allo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- b) al servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- c) alle lezioni di educazione fisica, all'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, alle "settimane bianche", purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- d) all'utilizzo eventuale di strutture quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi;
- e) ai trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, compreso il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività; sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico dell'Istituto Scolastico Contraente;
- f) al danneggiamento di materiale didattico e di sussidi scolastici consegnati agli Assicurati, sempreché le cose danneggiate siano di proprietà di terzi. Il pagamento di tali danni sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro;
- g) agli stage, i tirocini formativi, l'alternanza scuola-lavoro, ed interscambi culturali, anche all'estero;
- h) a visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette;
- i) a gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
- j) al prescuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli della scuola e l'inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale dipendente di Enti Pubblici;
- k) all'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 3/4/1996);
- l) alle attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;
- m) alla proprietà e/o conduzione di: fabbricati costituenti l'edificio scolastico, relative pertinenze e dipendenze (comprese le aree adibite a parcheggio), compresi contenuti, insegne luminose, striscioni, cartelli pubblicitari, alberi anche di alto fusto, opere di recinzione, cancelli comandati elettronicamente. Sono comunque esclusi i danni derivanti da manutenzione straordinaria che comporti modifiche sostanziali nelle caratteristiche strutturali dei fabbricati e/o quelli derivanti da umidità, stitilicidio e insalubrità dei locali, spargimento di acque e rigurgito di fogne, quando non siano conseguenti a rotture o guasti di tubature e condutture;
- n) alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste;
- o) alla gestione di servizi medici ed infermieristici.

**Estensioni diverse**

La copertura assicurativa si intende estesa anche:

- ⇒ Danni a mezzi sotto carico e scarico
- ⇒ Committenza auto
- ⇒ Danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi
- ⇒ Danni da interruzioni o sospensioni di attività
- ⇒ Danni da incendio
- ⇒ Prestatori d'opera
- ⇒ R.C. degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori
- ⇒ Committenza generica
- ⇒ Istituti scolastici pubblici - rivalsa della Pubblica Amministrazione.

**Altre garanzie della Sezione I - Responsabilità Civile**

- ⇒ L'assicurazione copre la responsabilità personale degli Assicurati, compresa la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo, sia in caso di "colpa in educando" sia in caso di "colpa in vigilando";
- ⇒ Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro;
- ⇒ Per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l'assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest'ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti;
- ⇒ Termine per la denuncia dei sinistri: 30 gg. da quando l'Istituto Scolastico ne è venuto a conoscenza;
- ⇒ L'assicurazione vale per il mondo intero.

**Responsabilità Civile verso terzi per perdite patrimoniali**

L'assicurazione di cui alla presente estensione di polizza sono prestate a favore del:

- (A) Dirigente Scolastico, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (B) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sia di ruolo sia incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (C) Consiglio di Istituto.

**Operatività delle garanzie****(A) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Dirigente Scolastico.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRIGENTE SCOLASTICO nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità montane. Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

**Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:**

- ⇒ nomina e licenziamento di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
- ⇒ distribuzione interna delle cattedre;
- ⇒ applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi;

- ⇒ individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell'organico;
- ⇒ applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria;
- ⇒ concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
- ⇒ concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
- ⇒ applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
- ⇒ applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo;
- ⇒ applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca);
- ⇒ applicazione delle norme che disciplinano l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero
- ⇒ esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca);
- ⇒ applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

**Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:**

- ⇒ errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- ⇒ mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- ⇒ errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- ⇒ errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
- ⇒ errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
- ⇒ mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
- ⇒ esecuzione di delibere degli organi collegiali.

**(B) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità montane. Sono altresì comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l'Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato.

**Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:**

- ⇒ pagamenti disposti erroneamente per inesattezze nei decreti di carriera;
- ⇒ mancato rispetto di scadenze fiscali;
- ⇒ erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello di Certificazione Unica per il Lavoro Dipendente (CUD);
- ⇒ retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo;
- ⇒ liquidazione di spese dovute ad errate interpretazioni legislative;
- ⇒ errato versamento delle ritenute e contributi assistenziali;
- ⇒ errata liquidazione dell'indennità di missione;
- ⇒ errata compilazione dei dati contabili o fiscali su modulistica varia;
- ⇒ errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e A.T.A. con conseguente emissione di certificazione errata;
- ⇒ errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie;
- ⇒ mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi);
- ⇒ smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali;
- ⇒ smarrimento di diplomi;
- ⇒ mancata conservazione di atti;
- ⇒ omissione di denuncia di infortunio sul registro degli infortuni;
- ⇒ erroneo versamento delle tasse scolastiche.

**Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:**

- ⇒ errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
- ⇒ ammanchi nel patrimonio dei beni mobili;
- ⇒ mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
- ⇒ errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola;
- ⇒ errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
- ⇒ errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera.

**(C) Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali del Consiglio di Istituto organo riconosciuto dal DPR n. 416 del 31.5.1974**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi siano tenuti a corrispondere, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali nel CONSIGLIO DI ISTITUTO nonché in quelle previste nell'ambito di Iniziative, Società, Associazioni e di accordi/convenzioni in genere, stipulate con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Comuni, Province, Regioni, Comunità montane. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per l'eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. La garanzia comprende inoltre, l'azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso i membri del Consiglio di Istituto per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri soggetti, nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali e di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall'Assicurato. Le funzioni del Consiglio di Istituto sono regolate nel Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44 Art. 33-Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

**Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale:**

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine a:
  - a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
  - b. costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio;
  - c. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
  - d. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
  - e. adesione a reti di scuole e consorzi;
  - f. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
  - g. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
  - h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa previsto al comma 1 dell'Art. 34 (procedura ordinaria di contrattazione) del Decreto Ministeriale Pubblica Istruzione 1° febbraio 2001 n. 44;
  - i. all'acquisto di immobili.
2. Al consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:
  - a. contratti di sponsorizzazione;
  - b. contratti di locazione di immobili;
  - c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
  - d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  - e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  - f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
  - g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
  - h. partecipazione a progetti internazionali.

**Sezione II - Infortuni**

**Operatività delle garanzie**

L'assicurazione è prestata, nei limiti delle somme assicurate in base alla combinazione prescelta, per gli infortuni subiti dagli Assicurati nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

A titolo puramente esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

- a) lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27.12.79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- b) il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- c) le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le "settimane bianche", purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- d) gli stage, i tirocini formativi, l'alternanza scuola-lavoro, ed interscambi culturali, anche all'estero;
- e) visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette;
- f) gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
- g) il prescuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli della scuola e l'inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale dipendente di Enti Pubblici;
- h) le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 3/4/1996);
- i) le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola.

**Sono inoltre considerati infortuni:**

- ⇒ l'asfissia non di origine morbosa;
- ⇒ l'annegamento;
- ⇒ l'assideramento e congelamento;
- ⇒ l'avvelenamento, le intossicazioni e/o le lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere, salvo i casi di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- ⇒ le folgorazioni.

**Valgono inoltre le seguenti estensioni:**

- ⇒ Contagio accidentale da **virus H.I.V.**
  - ⇒ **Possibilità di recupero:** nel caso in cui l'allievo assicurato a seguito di infortunio, sarà rimasto in coma per un periodo continuativo ed ininterrotto di 180 giorni;
  - ⇒ **Malore** - L'Assicurazione comprende gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza;
  - ⇒ **Colpi di sole e di calore - Punture di insetti - morsi di animali e di rettili;**
  - ⇒ **Ernie e sforzi muscolari;**
  - ⇒ **Infortuni aeronautici** : l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati);
  - ⇒ **Rischio in itinere** - La garanzia è operante per tutti gli Assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate alle condizioni di seguito indicate:
    - **Alunni:** limitatamente agli alunni, le garanzie sono operanti anche durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.
    - **Personale della scuola:** limitatamente al Personale Docente ed al Personale non Docente, qualora sia stata prescelta una combinazione di garanzia che prevede detta estensione, l'assicurazione è operante anche durante il tragitto dall'abitazione alla struttura (scuola o altro) e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività. Limitatamente a tale Personale Scolastico, per gli infortuni in itinere, si conviene che, a parziale deroga della garanzia Invalidità Permanente da Infortunio (punto 2. che segue), la Società liquida una indennità sulla somma assicurata pari al 100% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quinto, fermo restando che, non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore a 3 punti (franchigia assoluta del 3%).
- Agli effetti della presente estensione di garanzia e per tutti gli Assicurati, qualora non fossero osservate le norme del Codice della Strada relativamente all'utilizzo di automobili, ciclomotori, motocicli e biciclette, la Società rimborserà il 50% dei capitali assicurati per ciascuna delle garanzie previste in polizza.
- ⇒ **Rinuncia alla rivalsa** - Premesso che è diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto, la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti:
    - di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza;
    - del coniuge, dei genitori, dei figli degli Assicurati, nonché di qualsiasi altro parente ed affine fino al quarto grado; a condizione che l'Assicurato infortunato o, in caso di morte, i suoi aventi diritto non esercitino, nei confronti di detti soggetti, azione per il risarcimento del danno.
  - ⇒ **Negligenza grave** - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti per imprudenza e/o negligenza grave dell'Assicurato;
  - ⇒ **Tumulti popolari - aggressioni - atti violenti** anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
  - ⇒ **Forze della natura e contatto con corrosivi** - la garanzia è estesa agli infortuni causati da fulmine, grandine, tempeste di vento, scariche elettriche o da improvviso contatto con corrosivi;
  - ⇒ **calamità naturali** - l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche;
  - ⇒ **Rapina** - La garanzia è estesa agli infortuni sofferti a seguito di rapina, tentata rapina o sequestro di persona;
  - ⇒ **Termine per la denuncia dei sinistri:** 30 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio.
  - ⇒ **Massimale catastofale: € 5.000.000,00.**

**Altre garanzie della Sezione II - Infortuni****1. Morte da infortunio****2. Invalidità permanente da infortunio**

- ⇒ in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento);
- ⇒ in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata;
- ⇒ il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell'infortunio;
- ⇒ Modalità per la liquidazione dei punti di invalidità permanente: la Società liquida un'indennità sulla somma assicurata pari:
  - al 50% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato, per i primi cinque punti di invalidità permanente;
  - al 100% del valore di ogni singolo punto di invalidità accertato oltre il quinto punto.

**3. Spese mediche assicurate a seguito di infortunio:**

- ⇒ durante il ricovero in istituti pubblici o privati;
- ⇒ per visite mediche specialistiche regolarmente prescritte;
- ⇒ per acquisto di medicinali regolarmente prescritti (incluso rimborso ticket);
- ⇒ per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
- ⇒ per applicazione di apparecchi gessati e/o immobilizzanti, bendaggi e docce di immobilizzazione;
- ⇒ per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compreso l'artroscopia diagnostica ed operativa;
- ⇒ per terapie fisiche e specialistiche regolarmente prescritte;
- ⇒ per presidi ortopedici, ma limitatamente alla sola prima applicazione di corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco;
- ⇒ per protesi oculari ed acustiche;
- ⇒ per il trasporto dell'Assicurato, dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura più vicino al luogo di accadimento del sinistro, compreso l'eventuale rientro all'istituto scolastico con qualsiasi mezzo effettuato.

Qualora l'infortunio, indennizzabile a termini di polizza, comporti il ricovero ospedaliero dell'Assicurato per almeno 60 giorni continuativi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate per la garanzia "Spese mediche assicurate a seguito di infortunio" devono intendersi raddoppiate.

**Spese dentarie:** La Società rimborsa le spese per cure dentarie rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza sino ad un massimo del corrispondente previsto dalla "Tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico - chirurgiche ed odontoiatriche", pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 giugno 1992. Si precisa che sono rimborsabili le protesi dentarie limitatamente all'applicazione della sola prima protesi (e non le successive), purché applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Nell'ambito di tale periodo temporale, la Società rinuncia ad appellarsi ai termini prescrizionali previsti dal Codice Civile. L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi e, a richiesta della Società, una ortopantomografia o RX endorale. Sono rimborsabili le spese per le visite odontoiatriche periodiche con il limite massimo di due per ogni sinistro.

**Spese e cure oculistiche:** La Società rimborsa le spese per cure oculistiche rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza ivi comprese le spese per l'acquisto di lenti da vista, anche a contatto e relative montature, come conseguenza diretta di infortunio che abbia causato danno oculare e la relativa spesa venga sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio stesso. Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

**Acquisto apparecchi acustici da infortunio:** in caso di cure rese necessarie da infortunio indennizzabile a termini di polizza, vengono rimborsate le spese per cure all'apparato uditivo; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive), purché essa sia applicata entro un anno dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'Assicurato.

**4. Rimborso Spese Acquisto/Riparazione/Noleggio Protesi/ Spese aggiuntive:**

La Società rimborsa a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza delle somme assicurate:

1) **le spese sostenute per l'acquisto, il noleggio o la riparazione di:** lenti da vista, anche a contatto e relative montature, apparecchi e/o protesi ortodontiche, acustiche, ortopediche, terapeutiche, rotti a seguito di infortunio. Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

Il limite massimo di risarcimento per Assicurato, per sinistro e per anno è fissato, nell'ambito del massimale previsto dalla combinazione prescelta come segue:

- ⇒ combinazione 1: € 200,00
- ⇒ combinazione 2: € 250,00
- ⇒ combinazione 3: € 350,00
- ⇒ combinazione 4: € 500,00
- ⇒ combinazione 5: € 750,00
- ⇒ combinazione 6: € 1.000,00

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei dodici mesi precedenti la data del sinistro, purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto, risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili).

In caso diverso per il risarcimento si terrà conto della semplice vetustà del bene all'atto del sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo del bene stesso. In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:

- a) in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i dodici mesi precedenti la data del sinistro: degrado del 40%;
- b) in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi: degrado del 50%.

La garanzia non è operante durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate ne tantomeno durante il tragitto dall'abitazione alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

2) **Le spese sostenute per l'acquisto di capi di vestiario danneggiatisi a seguito di infortunio.** Il limite massimo di risarcimento per Assicurato, per sinistro e per anno è pari ad € 250,00, nell'ambito del massimale previsto dalla combinazione prescelta. La garanzia non è operante durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate ne tantomeno durante il tragitto dall'abitazione alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

3) **Le spese sostenute per la riparazione o l'acquisto di sedie a rotelle e tutori,** per portatori di handicap danneggiati a seguito di infortunio. Il limite massimo di risarcimento per Assicurato, per sinistro e per anno è pari ad € 300,00 nell'ambito del massimale previsto dalla combinazione prescelta. La garanzia non è operante durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate ne tantomeno durante il tragitto dall'abitazione alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).

4) **Le spese necessarie per la riparazione della bicicletta** utilizzata al momento del sinistro. Il limite massimo di risarcimento per Assicurato, per sinistro e per anno è pari ad € 200,00 nell'ambito del massimale previsto dalla combinazione prescelta. Per ottenere il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto dall'autorità intervenuta.

5) **Le spese necessarie per la riparazione di strumenti musicali,** esclusivamente per Conservatori e le Scuole Musicali. I danni relativi saranno rimborsati con uno scoperto del 10% col minimo di € 15,00. Il massimo degrado per vetustà, applicabile allo strumento è stabilito nel 50% del valore d'acquisto. Il limite massimo di risarcimento per Assicurato, per sinistro e per anno è pari ad € 250,00, nell'ambito del massimale previsto dalla combinazione prescelta.

Al fine di ottenere il risarcimento, l'Assicurato è tenuto a dimostrare che il sinistro sia effettivamente verificato con conferma sottoscritta del docente responsabile e/o dal Dirigente Scolastico.

5. **Diaria da ricovero-Day Hospital:** la Società rimborsa all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita, per ciascun giorno di degenza o day hospital e per la durata massima di 360 giorni per evento, in caso di ricovero in Istituto di cura pubblico o privato reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di polizza. La garanzia non è cumulabile con quella relativa alla «Indennità da gesso».

6. **Indennità da gesso:** qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia causato una lesione fratturativa radiologicamente accertata, l'Assicurato risulti portatore di apparecchi gessati inamovibili o equivalenti immobilizzanti inamovibili, applicati e da rimuovere presso le strutture ospedaliere, la Società corrisponderà un'indennità giornaliera fissata nell'ambito della combinazione prescelta, comunque per non oltre trenta giorni dalla data del sinistro.

Tale indennità verrà corrisposta per ciascun giorno di frequenza scolastica in cui l'Assicurato, pur con l'immobilizzazione suddetta, ha frequentato l'intera giornata di lezione e comunque sino alla concorrenza della somma massima indennizzabile fissata dalla combinazione prescelta. In ogni caso l'indennità non verrà corrisposta nei casi in cui all'Assicurato, per lesioni fratturative alle dita delle mani, siano stati applicati: docce/valve/stecche gessate, stecche di Zimmer, Finger Splint, Bendaggi elasto/adesivi o alla colla di zinco e Tutori in genere amovibili. La garanzia non è cumulabile con quella relativa alla «Diaria da ricovero».

7. **Danno estetico:** in caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico al viso (escluso l'apparato ortodontale) che tuttavia non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Società, fino alla concorrenza della somma pattuita, rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tali spese saranno rimborsate purché siano state sostenute entro due anni dal giorno dell'infortunio.

8. **Spese per lezioni private di recupero:** in caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che abbia determinato l'assenza dell'allievo per almeno 30 giorni consecutivi di lezione (documentati da certificazione medica ad uso scolastico) la Società rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero eventualmente sostenute.

9. **Spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato:** in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza per il quale l'Assicurato necessiti di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche) regolarmente prescritte dal medico curante, la Società rimborsa, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l'Istituto di cura, un'indennità giornaliera fissata nell'ambito della combinazione prescelta, per la durata massima di 30 giorni per evento, per anno assicurativo e fino alla concorrenza della somma massima indennizzabile fissata dalla combinazione prescelta.

10. **Perdita dell'anno scolastico:** qualora a seguito di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico che comporti una mancata partecipazione alle lezioni per almeno 45 giorni consecutivi, lo studente assicurato si trovasse nell'impossibilità di concludere l'anno scolastico, la Società corrisponderà la somma pattuita, a titolo forfetario e solo per il primo anno scolastico ripetuto. L'operatività della garanzia è subordinata alla presentazione, da parte dell'Istituto Scolastico, di idonea documentazione attestante la causa della bocciatura.

11. **Spese funerarie:** qualora a seguito di infortunio mortale indennizzabile dalla presente polizza, la Società risarcirà, in aggiunta al capitale garantito per il caso di morte, anche le spese funerarie sostenute e documentate fino alla concorrenza della somma pattuita.

## Sezione III - Tutela Giudiziaria

### Operatività delle garanzie

La Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persona delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziarie e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli Assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli Assicurati a norma dell'Art. 1917 III C.C. L'assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

### Spese assicurate

L'assicurazione comprende:

- ⇒ i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benessere della Società.
- ⇒ i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato.
- ⇒ le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario.
- ⇒ le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.

### Relativamente al Dirigente Scolastico, Direttore S.G.A., Presidente ed i membri degli Organi Collegiali deliberanti le garanzie valgono anche per:

- ⇒ la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- ⇒ la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione di 1° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al "patteggiamento". La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- ⇒ la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, anche in caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
- ⇒ l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;

Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale.

L'assicurazione è operante anche per le spese legali di Avvocato e Procuratore domiciliato per giudizi civili di competenza del Tribunale, esclusa la trattazione stragiudiziale.

### Ed inoltre...

- ⇒ **Sicurezza sul lavoro** – difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00 conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- ⇒ **Igiene dei prodotti alimentari** – direttiva CEE 93/43 e 96/93: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 26 Maggio 1997 n° 155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.
- ⇒ **Smaltimento rifiuti solidi** – Legge Ronchi: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00 conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.L. 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed

onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto, fermo restando il massimale annuo.

- ⇒ **Tutela della privacy L. 675/1997** – difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a € 1.000,00 ; massimale € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto fermo restando il massimale annuo.
- ⇒ **Consulenza Giuridica** – La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.

## Sezione IV – Garanzia Assistenza

### Assistenza in viaggio nel MONDO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Invio medico/trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un ospedale - Trasporto in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino  
Collegamento continuo con il centro ospedaliero - Invio medicinali all'estero - Trasporto/rientro sanitario - Prolungamento del soggiorno - Rientro del convalescente - rientro di un compagno di viaggio - Familiare accanto - Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico) - Rientro anticipato - Trasferimento/rimpatrio della salma - Anticipo denaro - Trasmissione messaggi urgenti - Traduzione cartella clinica.

### Assistenza durante le attività scolastiche in sede o presso le sedi ove vengono svolte le attività

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato durante la permanenza nell'istituto scolastico o nelle sedi ove vengono svolte le attività, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- ⇒ **invio medico**: quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visita medica urgente presso l'Istituto scolastico Contraente o presso le sedi ove vengono svolte le attività, la Società provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare un Medico convenzionato all'indirizzo dell'Istituto scolastico Contraente. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Società organizza il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un ospedale per le cure del caso.
- ⇒ **trasporto in ospedale**: qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia occorsi od accertati nell'Istituto Scolastico Contraente o presso le sedi ove vengono svolte le attività, debba raggiungere l'ospedale più vicino all'Istituto Scolastico e qualora gli stessi medici di guardia della Centrale Operativa della Società lo valutino necessario, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto dell'Assicurato dall'Istituto Scolastico all'ospedale e viceversa, con taxi e/o mezzi pubblici. La Società tiene a proprio carico il costo fino ad un massimo di € 200,00 per anno assicurativo e di € 25,00 per evento. La Centrale Operativa potrà inviare direttamente il taxi o autorizzare il rimborso fino al limite previsto; in quest'ultimo caso l'Assicurato dovrà inviare la ricevuta in originale corredata della documentazione medica alla Società.

### Ed inoltre.....

- ⇒ **Assicurazione spese mediche in viaggio**: combinazione di garanzia n. 1: massimale per Assicurato € 3.000,00; combinazioni di garanzia n. 2 - 3 - 4 - 5 - 6: massimale per Assicurato: € 5.000,00.
- ⇒ **Assicurazione spese mediche "Grandi interventi chirurgici"**: massimale per Assicurato: € 50.000,00.
- ⇒ **Assicurazione bagaglio**: massimale per Assicurato: € 1.200,00.
- ⇒ **Assicurazione annullamento gite**: € 200,00/infortunio - € 100,00/malattia (limite massimo per anno assicurativo € 3.000,00).
- ⇒ **"Second Opinion"** consulenza sanitaria di altissima specializzazione.
- ⇒ **Informazioni**: consulenza sanitaria informazione ed orientamento medico telefonico.
- ⇒ **Consulenza sanitaria di alta specializzazione.**
- ⇒ **Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate.**
- ⇒ **Informazioni turistiche.**
- ⇒ **Informazioni generali su D.L. 626/94 "Norme sulla sicurezza".**